

COMUNE DI SELLA GIUDICARIE
PROVINCIA DI TRENTO

**Verbale di deliberazione nr. 08
del Consiglio Comunale**

*Adunanza di PRIMA convocazione
Seduta PUBBLICA*

**OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI A
SEGUITO DI ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI COMUNALI, APPROVATO CON
DELIBERAZIONE N. 3 DEL CONSIGLIO COMUNALE DI DATA 18 GENNAIO 2018.**

L'anno duemiladiciotto addi **ventotto** del mese di **febbraio** alle ore **20.39** nella sala Consiliare di Via Dante Alighieri 1 (già sede consiliare dell'estinto Comune di Bondo) e delle riunioni, a seguito di regolari avvisi di convocazione, recapitati a termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

		A s s e n t i
Presenti i signori:		
FRANCO BAZZOLI	Sindaco	
BONAZZA VALERIO	Vicesindaco	
ARMANI RAFFAELE		
BAZZOLI IVAN		
BIANCHI LUIGI BRUNO		
FORESTI PAOLA		
GHEZZI PIERO		
MOLINARI SUSAN		
MONTE MONICA		
MUSSI FRANCESCA		
MUSSI LUCA		
RUBINELLI WALTER		
SALVADORI FRANK		
VALENTI BRUNELLA		
VALENTI MASSIMO		

Assiste il Segretario comunale signor Vincenzo dr. Todaro.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Franco Bazzoli nella sua qualità di Sindaco assumendo la presidenza della seduta già aperta alle ore 20.39 introduce la trattazione sull'oggetto suindicato con concorde consenso dei Consiglieri presenti la trattazione del presente punto, già inserito al n. 14 dell'ordine del giorno, viene anticipata a prima del punto 5, in quanto trattandosi di argomento che incide su un regolamento in materia tributaria, si ritiene che la sua approvazione preceda l'adozione del bilancio di previsione 2018-2020, per poter sicuramente trovare applicazione, ai sensi della normativa vigente, a decorrere dal 1° gennaio 2018 diramato con prot. n. 1794 del 22/02/2018.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario comunale, che copia della presente deliberazione è pubblicata dal giorno
- 2 MAR 2018

All'albo pretorio e telematico ove rimarrà esposto per 10 giorni interi consecutivi.



IL SEGRETARIO COMUNALE
Vincenzo dr. Todaro

Con concorde consenso dei Consiglieri presenti la trattazione del presente punto, già inserito al n. 14 dell'ordine del giorno, viene anticipata a prima del punto 5, in quanto trattandosi di argomento che incide su un regolamento in materia tributaria, si ritiene che la sua approvazione preceda l'adozione del bilancio di previsione 2018-2020, per poter sicuramente trovare applicazione, ai sensi della normativa vigente, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI A SEGUITO DI ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI COMUNALI, APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 3 DEL CONSIGLIO COMUNALE DI DATA 18 GENNAIO 2018.

Il Consiglio Comunale

Rilevato che in vista della convocazione del Consiglio comunale, è stata depositata agli atti del Consiglio, una proposta predisposta dal segretario comunale di modifica al Regolamento per la rateizzazione dei versamenti a seguito di accertamento dei tributi comunali, approvato con deliberazione n. 3 del Consiglio comunale di data 18 gennaio 2018, ove si espone quanto segue.

Nella prima applicazione del regolamento PER LA RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI A SEGUITO DI ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI COMUNALI, approvato con deliberazione n. 3 del Consiglio Comunale di data 18 gennaio 2018, è emersa una difficoltà applicativa derivante dal fatto che:

Ai sensi dell'art. 2, comma 1:

Il contribuente che non ricorre contro gli atti impositivi del Comune, anche unitariamente e contestualmente emanati e notificati per più anni, può chiedere con apposita istanza la rateizzazione dei versamenti del relativo debito tributario, entro il termine di prescrizione per la presentazione del ricorso in sede giudiziaria a pena di inammissibilità.

Ai sensi dell'art. 3, comma 5, nel caso in cui si emetta un provvedimento che consente la rateizzazione:

La prima rate deve essere versata, di norma, entro la scadenza dell'atto impositivo. Le altre rate scadono l'ultimo giorno di ciascun bimestre. Sulle rate successive alla prima sono calcolati gli interessi nella misura legale dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento.

Ai sensi dell'Art. 4 Provvedimento di concessione o diniego:

1. *Entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza ovvero dalla richiesta di documentazione aggiuntiva o dei chiarimenti resisi necessari, il Funzionario Responsabile adotta il provvedimento di concessione della rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta.*

2. *Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la scadenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti.*

3. *Sia il provvedimento di concessione che l'eventuale provvedimento di diniego sono notificati all'interessato.*

Altro problema deriva in fase di prima applicazione dall'aver fissato all'art. 5, comma 3 che prevede che

3. *In sede di prima applicazione del Regolamento, il termine di presentazione dell'istanza di rateizzazione relativa ad avvisi di accertamento già notificati e non ancora divenuti definitivi alla data del 01 gennaio 2018, scade il 28 febbraio 2018.*

situazione che mal si concilia con la necessità di determinare il termine doveroso del versamento della prima rata, se collegato alla scadenza dell'atto impositivo.

Ebbene si può rilevare che nel caso di notificazione di un avviso di accertamento dell'IMIS, ad esempio, il contribuente può presentare la richiesta di rateizzazione fino al 60° giorno dalla data di notificazione dell'avviso, ma entro la stessa data dovrebbe versare la prima rata della rateizzazione senza poter attendere il provvedimento che concede o nega la possibilità di rateizzazione.

Altro problema è il fatto che il responsabile del tributo ha 30 giorni per emettere il provvedimento di concessione o diniego, fissando anche l'importo delle rate e calcolando anche gli interessi, ma dovendosi notificare il provvedimento, dovrebbe essere concesso al richiedente un termine congruo per effettuare il primo versamento in modo che le incertezze dei tempi di notifica non pregiudichino la possibilità di effettuare il versamento secondo il programma sostanziale dei pagamenti che il responsabile deve fissare per forza di cose se deve calcolare gli interessi su ciascuna scadenza.

Per tale ragione il segretario comunale propone che il citato art. 3, comma 5, sia riformato come segue:

Il versamento delle rate decorre dalla data appositamente fissata dal responsabile del tributo per il pagamento della prima rata. Le altre rate scadono l'ultimo giorno di ciascun bimestre successivo. Sulle rate sono calcolati gli interessi nella misura legale dal giorno successivo a quello entro il quale si sarebbe dovuto effettuare il versamento secondo la scadenza derivante dall'atto di accertamento.

Rilevato quanto sopra, e ritenuto di approvare quanto proposto;

Dato atto dei seguenti pareri del segretario comunale da inserire nel presente provvedimento espressi ai sensi degli artt. 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, e s.m.i, così come da ultimo modificati dall'art. 1, comma 1, lett. a) b) c) della L.R. 15 dicembre 2015 n. 31, come segue:

- parere favorevole sulla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa quale responsabile della struttura competente;
- parere di regolarità contabile, quale responsabile del servizio finanziario;

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento rientra nelle competenze del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 26, terzo comma, lettere a) ed i) del testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.Preg. 01 febbraio 2005, n. 3/L s.m.;

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige D.P.G.R. 1° febbraio 2005, n. 3/L, ed in particolare gli articoli 26, 28, 79 ed 81;

A voti unanimi favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano dei quindici componenti del Consiglio presenti e votanti:

D E L I B E R A

1. di riformare il comma 5, dell'art. 3 del Regolamento per la rateizzazione dei versamenti a seguito di accertamento dei tributi comunali, approvato con deliberazione n. 3 del Consiglio comunale di data 18 gennaio 2018, nel seguente nuovo testo:

“Il versamento delle rate decorre dalla data appositamente fissata dal responsabile del tributo per il pagamento della prima rata. Le altre rate scadono l'ultimo giorno di ciascun bimestre successivo. Sulle rate sono calcolati gli interessi nella misura legale dal giorno successivo a quello entro il quale si sarebbe dovuto effettuare il versamento secondo la scadenza derivante dall'atto di accertamento.”

2. di dichiarare, a voti unanimi favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano la presente deliberazione immediatamente eseguibile per poter consentire subito il perseguimento delle finalità economico sociali, attuali, che con il regolamento si intendono perseguire;

3. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 54, comma 3-bis, della L.R. 1/93 e s.m. (art. 79 T.U. DPR. 3/L 1.2.2005);
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, o alternativamente,
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del – D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

COMUNE DI SELLA GIUDICARIE

MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI A SEGUITO DI ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI COMUNALI, APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 3 DEL CONSIGLIO COMUNALE DI DATA 18 GENNAIO 2018.

Pareri ai sensi degli artt. 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, e s.m.i, così come da ultimo modificati dall'art. 1, comma 1, lett. a) b) c) della L.R. 15 dicembre 2015 n. 31.

Art. 56 (Responsabilità del segretario comunale e dei dirigenti delle strutture)

1. Su ogni proposta di deliberazione del consiglio o della giunta che non sia mero atto di indirizzo sono acquisiti il parere sulla regolarità tecnica del responsabile della struttura competente e, qualora la deliberazione comporti riflessi diretti o indiretti sulla gestione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente, il parere sulla regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario. I pareri sono inseriti nella deliberazione. Il consiglio o la giunta che non intendano conformarsi ai pareri stessi devono darne adeguata motivazione nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia funzionari responsabili delle strutture, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

Art. 56-ter (Controllo di regolarità amministrativa e contabile)

1. Il controllo di regolarità amministrativa è assicurato, nella fase preventiva della formazione della deliberazione, dal responsabile della struttura competente ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il controllo di regolarità contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile nella fase preventiva della formazione della deliberazione e il rilascio del visto attestante la copertura finanziaria nella fase successiva all'adozione delle determinazioni di impegno di spesa da parte dei responsabili dei servizi.

Visti gli artt. artt. 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, e s.m.i, sulla proposta della deliberazione inerente quanto indicato in oggetto, si esprime

- parere favorevole sulla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa quale responsabile della struttura competente

- parere favorevole di regolarità contabile.

in data 28/2/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
VINCENZO TODARO



Parere relativo a quanto disposto con deliberazione del Consiglio comunale n. 08 del 28.02.18 ed in essa inserito.

IL SEGRETARIO COMUNALE
VINCENZO TODARO

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL CONSIGLIERE DESIGNATO
Bianchi Luigi Bruno

IL SINDACO
Franco Bazzoli

IL SEGRETARIO
Vincenzo dr. Todaro

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma dell'art. 79, del D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L.

Li, 2/3/2018

IL SEGRETARIO
Vincenzo dr. Todaro

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Li

IL SEGRETARIO
Vincenzo dr. Todaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALBO TELEMATICO
<https://www.albotelematico.tn.it/bacheca/sella-giudicarie>

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio, senza riportare denuncia di vizi di legittimità o di incompetenza.

Addì

IL SEGRETARIO
Todaro dr. Vincenzo